PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 93 DI DATA 29 Luglio 2011

O G G E T T O:

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale.

IL PRESIDENTE

Considerato che la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 di riforma istituzionale della Provincia autonoma di Trento ha previsto all'articolo 8, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione, un significativo trasferimento di funzioni, attualmente esercitate dalla Provincia e dai Comprensori, ai Comuni, prevedendo per gran parte di esse l'obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità;

considerato altresì che in tale ottica la legge provinciale individua le funzioni che rimangono riservate al livello provinciale, prevedendo per tutte le altre un processo di graduale trasferimento;

atteso che a tal fine l'articolo 8, al comma 13, dispone che "*I tempi e le modalità per l'effettivo trasferimento delle funzioni previste da quest'articolo, nonché i criteri e le modalità per l'assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili, delle risorse organizzative e finanziarie da parte della Provincia e dei comprensori sono stabiliti con decreto del Presidente della Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Il predetto decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Il trasferimento delle funzioni può avvenire anche gradualmente, in più fasi, per materie organiche o per aree di funzioni omogenee. Dalla data di effettivo passaggio delle funzioni sono trasferiti i rapporti giuridici ad esse corrispondenti*.";

dato atto che con decreto del Presidente della Provincia n. 2 dell'8 gennaio 2010 sono stati individuati gli atti fondamentali che la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri è tenuta ad adottare preliminarmente al trasferimento delle funzioni, così definiti: "*criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio; bilancio pluriennale e bilancio annuale; programma di verifica del fabbisogno di personale, avuto riguardo all'intero territorio della comunità, dotazione organica; regolamento di funzionamento dell'assemblea della Comunità*";

preso atto che l'assemblea della Comunità, come risulta dalle comunicazioni del relativo Presidente di data 30 marzo 2011, prot. n. 226/2001 e 17 giugno 2011, prot. n. 561, ha adottato gli atti fondamentali individuati nel predetto decreto n. 2 dell'8 gennaio 2010;

rilevato che, per effetto delle previsioni della riforma istituzionale, il territorio corrispondente alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri è costituito da tre comuni aventi in precedenza comprensori di riferimento diversi, ovvero il comprensorio Vallagarina (Folgaria) e il comprensorio Alta Valsugana (Lavarone e Luserna);

rilevato che l'art. 42, comma 03, della legge di riforma istituzionale prevede che "*se i comprensori Alta Valsugana e della Vallagarina sono soppressi prima della costituzione della Comunità Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna, le funzioni e i servizi svolti attualmente dai comprensori sono svolte dalle comunità costituite in favore del Comune di Folgaria e, rispettivamente, dei comuni di Luserna e di Lavarone. I rapporti tra i comuni e le comunità sono regolati mediante convenzione*";

evidenziato che, alla luce di quanto disposto dal predetto art. 42, comma 03, della legge di riforma istituzionale, dai decreti di trasferimento delle funzioni adottati a favore della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e della Comunità della Vallagarina (decreti del Presidente della Provincia n. 64 del 27 aprile 2010 e n. 36 del 31 marzo 2011) e dalla convenzione stipulata tra gli enti interessati a dicembre 2010/gennaio 2011, queste ultime comunità alla data attuale assicurano le funzioni precedentemente esercitate dal rispettivo Comprensorio a favore - rispettivamente - dei Comuni di Lavarone e Luserna, da un lato, e di Folgaria, dall'altro;

atteso che nel mese di luglio 2011 le tre Comunità hanno modificato la suddetta convenzione e disciplinato i rapporti e le modalità di reciproca collaborazione a decorrere dalla data del trasferimento di funzioni alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;

rilevato altresì che - ai sensi dell'art. 42, comma 3, della legge di riforma istituzionale - nel caso in cui, come il caso di specie, l'ambito territoriale della comunità non coincida interamente con quello di un comprensorio, al trasferimento del personale, dei beni mobili, dei beni immobili e di ogni altro rapporto giuridico ripartibile si provvede secondo un piano di riparto adottato dalla Giunta provinciale e concordato con le comunità interessate;

evidenziato che i decreti del Presidente della Provincia n. 64 del 27 aprile 2010 e n. 36 di data 31 marzo 2011 di trasferimento delle prime funzioni - rispettivamente - alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol e alla Comunità della Vallagarina hanno preso atto della concorde volontà manifestata dalla Provincia e dalle tre Comunità interessate di rinviare il predetto piano di riparto al momento del trasferimento delle funzioni alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;

evidenziato che con deliberazione n. 465 di data 11 marzo 2011 la Giunta provinciale ha nominato il commissario per la definizione dei rapporti giuridici, ripartibili e non ripartibili, riferibili rispettivamente alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, alla Comunità della Vallagarina e alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, assegnando allo stesso anche l'incarico relativo alla predisposizione dello schema di piano di riparto, previsto dal predetto art. 42, comma 3, della legge di riforma istituzionale, da assoggettarsi alla procedura di concertazione e approvazione disciplinata dal medesimo articolo, nonché alla liquidazione dei rapporti non ripartibili;

rilevato che con deliberazione n. 1124 del 27 maggio 2011 la Giunta provinciale ha disposto la proroga del predetto incarico con le seguenti scadenze:

a) 30 giugno 2011 per la predisposizione dello schema di piano di riparto relativo a tutti i rapporti giuridici, ad eccezione di quelli patrimoniali;

b) 31 ottobre 2011 per la predisposizione dello schema di piano di riparto relativo ai rapporti patrimoniali;

rilevato che il piano di riparto di cui alla lettera a) è stato approvato dalla Giunta provinciale in data 22 luglio 2011 previo accordo con le comunità interessate espresso dalle assemblee della Comunità Alta Valsugana e Bersntol e della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri in data 18 luglio 2011 nonché dall'assemblea della Comunità della Vallagarina in data 19 luglio 2011;

atteso che, con riferimento alle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni, ivi comprese quelle trasferite, alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri verrà assegnato, nel rispetto dei criteri definiti con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2560 di data 23 ottobre 2009 e n. 477 di data 5 marzo 2010, nonché con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011, approvato con intesa n. 4 del 29 ottobre 2010, un ammontare di risorse quantificato:

a) per la gestione corrente di bilancio, avendo a riferimento:

   1. le risorse assegnate sui fondi di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (*Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori*), corrispondenti, tenuto conto di quanto disposto alla lettera C punto 1 del primo piano di riparto, alle risorse dell'anno 2010 incrementate in misura pari al costo medio del personale del quale è previsto il trasferimento dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol e dalla Comunità della Vallagarina alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. Conseguentemente si provvede alla decurtazione di pari importo degli analoghi trasferimenti diretti alla Comunità Alta

Valsugana e Bersntol e alla Comunità della Vallagarina. Per l'anno 2011 l'assegnazione alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri è pertanto rideterminata in Euro 300.742,00.

2. per le attività in materia socio-assistenziale le relative risorse, che corrispondono alla spesa sostenuta nel 2010 dai corrispondenti comprensori per i comuni di rispettivo riferimento in relazione alle attività gestite in regime di delega incrementata dagli ulteriori costi per la messa a regime di nuove attività autorizzate nel 2010, sono trasferite, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 556 del 25 marzo 2011, alle comunità che a tale data gestivano le competenze socio-assistenziali per il territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
3. per le attività in materia di diritto allo studio una quota di risorse pari alla spesa sostenuta nel 2010 dal corrispondente comprensorio/comunità con riferimento al territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, ferma restando la possibilità, nei limiti delle disponibilità dei relativi capitoli di bilancio provinciale, di un'eventuale ulteriore assegnazione per la copertura della spesa connessa agli interventi "assegni di studio" e "facilitazioni di viaggio" nel caso in cui vi sia un incremento significativo di domande per il suddetto territorio rispetto a quanto avvenuto nel 2010;
4. una quota determinata sulla base di criteri e parametri oggettivi, per i maggiori oneri derivanti dalle funzioni direttamente attribuite alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri da specifiche leggi di settore;
5. una quota determinata in base a criteri che saranno fissati con deliberazione della Giunta provinciale, connessa all'obiettivo di uniformità delle prestazioni su tutto il territorio provinciale e di standardizzazione dei costi;

b) per la gestione degli investimenti con riferimento alla quota di risorse determinata sulla base di quanto stabilito dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011;

c) per quanto riguarda specificatamente le funzioni relative all'edilizia abitativa le relative risorse sono definite in relazione ai provvedimenti della Giunta provinciale di attuazione delle disposizioni in materia;

ritenuto di procedere, in prima applicazione, al trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri delle funzioni nelle materie già esercitate, a titolo di delega della Provincia, dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol con riferimento ai Comuni di Lavarone e Luserna, nonché dalla Comunità della Vallagarina con riferimento al Comune di Folgaria;

rilevato altresì che dalla data di trasferimento delle funzioni la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri diviene titolare anche delle ulteriori funzioni ad essa attribuite direttamente dalla legge a titolo di competenza;

dato atto che ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge provinciale di riforma istituzionale dalla data di trasferimento delle funzioni la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri subentra di diritto alle Comunità Alta Valsugana e Bersntol e Vallagarina nei rapporti giuridici attivi e passivi con riferimento al suo territorio e secondo quanto previsto dal piano di riparto e dalla convenzione stipulata tra i tre enti;

atteso che, per quanto riguarda i beni mobili e immobili compresi nel piano di riparto definitivo che sarà successivamente approvato dalla Giunta provinciale in accordo con le comunità interessate, la titolarità sarà trasferita alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri sulla base delle apposite schede ricognitive redatte dalle comunità di precedente titolarità e che dette schede, che contengono gli elementi identificativi di ciascun bene, costituiranno titolo per l'intavolazione e le relative volture catastali e per qualsiasi atto di trascrizione nei pubblici registri, sulla base dell'articolo 42, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 3 del 2006;

ritenuto che in una prima fase, per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri provveda con l'utilizzo delle risorse umane individuate sulla base del piano di riparto e che verranno assegnate dalle comunità di provenienza, dando atto nel contempo della necessità di una complessiva definizione delle risorse necessarie per l'esercizio delle competenze, proprie e trasferite alla predetta Comunità, nell'ambito di un quadro programmatorio complessivo, anche alla luce delle ulteriori competenze che verranno progressivamente trasferite ai sensi della legge di riforma istituzionale;

ritenuto opportuno che, nelle more dell'individuazione e del trasferimento delle unità di personale indicate nel piano di riparto, le comunità di provenienza mettano a disposizione della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri il personale predetto, al fine di assicurare l'esercizio diretto delle funzioni già dalla data del trasferimento delle funzioni;

dato atto in particolare che nei prossimi mesi verrà completato il progetto organizzativo "*Fare Comunità*" sul territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri che dovrà individuare, oltre alle risorse umane necessarie per l'esercizio delle competenze da parte della Comunità ivi costituita, anche le possibilità di ottimizzazione delle risorse disponibili sul territorio e ritenuto quindi di demandare a successiva intesa la definizione delle risorse umane necessarie alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e delle modalità di copertura di tale fabbisogno, nel rispetto del principio di invarianza della spesa complessiva del comparto autonomie locali;

dato atto che alla Comunità potranno essere trasferite dalla Provincia, dai Comprensori/Comunità o Comuni unità di personale a cui, ai sensi dell'articolo 78 bis del contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale del comparto autonomie locali del 20 ottobre 2003 e del protocollo d'intesa stipulato fra Provincia, Consorzio dei comuni trentini e Organizzazioni sindacali di data 7 giugno 2006, sarà garantito il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico maturato e in godimento alla data del trasferimento e la applicazione del contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali;

precisato che per l'esercizio delle proprie funzioni la Comunità dovrà avvalersi, per quanto disponibili, degli strumenti di sistema e di altri servizi disponibili all'interno del sistema pubblico provinciale;

atteso che ai sensi dell'articolo 147 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 la Provincia metterà a disposizione della Comunità le necessarie unità di personale appositamente formato per lo svolgimento dei compiti di supporto e di facilitazione nei processi di avvio della pianificazione territoriale e nell'attuazione della riforma istituzionale (c.d. "facilitatori");

richiamate le indicazioni operative ai comprensori, assunte dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 2559 e n. 2560 del 2009 e con le deliberazioni n. 138, 656 e 657 del 2010 con particolare riguardo alle risorse finanziarie e al personale;

Vista l'intesa con il Consiglio delle autonomie locali raggiunta in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e le autonomie locali di data 29 luglio 2011;

DECRETA

1. di trasferire alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, le funzioni già esercitate a titolo di delega dalla Provincia dalla

Comunità Alta Valsugana e Bersntol con riferimento ai Comuni di Lavarone e Luserna e dalla Comunità della Vallagarina a favore del Comune di Folgaria e segnatamente nelle seguenti materie:

a) assistenza scolastica, ivi compresi i servizi residenziali per gli studenti e gli altri interventi di tipo sociale idonei a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 70 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola);

b) assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali. Restano comunque riservate alla Provincia le funzioni di livello provinciale individuate d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 4 lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

c) le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa, nel rispetto degli atti di indirizzo, dei criteri e delle modalità in vigore alla data del trasferimento.

Le funzioni trasferite ai sensi del presente decreto dovranno essere esercitate nel rispetto delle disposizioni di legge, degli atti di programmazione e degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Provincia in materia, assicurando il rispetto dei livelli minimi e degli standard delle prestazioni definiti dalla Provincia per tutto il territorio provinciale;

2. di disporre che il trasferimento di cui al precedente punto 1) decorre dal 1 agosto 2011;

3. di dare atto che la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri esercita inoltre le funzioni e i compiti ad essa direttamente attribuite da specifiche leggi di settore, e in particolare le competenze in materia urbanistica previste dalla legge provinciale n. 1 del 2008;

4. di dare atto che per l'esercizio delle funzioni di cui ai punti precedenti, laddove non già espressamente previsto dalle leggi provinciali di settore, i riferimenti in esse contenuti al comprensorio o agli organi comprensoriali devono intendersi sostituiti - in quanto compatibili - con quelli alla Comunità e ai corrispondenti organi;

5. di dare atto che, ai sensi degli articoli 8, comma 13 e 42, commi 1 e 2, della legge provinciale n. 3 del 2006, dalla data del trasferimento di funzioni di cui al punto 2) la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri subentra alle Comunità Alta Valsugana e Bersntol e della Vallagarina nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi riferiti al suo territorio secondo quanto previsto dal piano di riparto e dalla convenzione stipulata tra gli enti interessati;

6. di disporre che in una prima fase, per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri provveda con l'utilizzo delle risorse umane individuate sulla base del piano di riparto e che verranno assegnate dalle comunità di provenienza, con la possibilità - nelle more del perfezionamento degli atti di trasferimento - della messa a disposizione del personale previsto, dando atto nel contempo della necessità di una complessiva definizione delle risorse necessarie per l'esercizio delle competenze, proprie e trasferite alla predetta Comunità, nell'ambito di un quadro programmatorio complessivo, anche alla luce delle ulteriori competenze che verranno progressivamente trasferite ai sensi della legge di riforma istituzionale;

7. di disporre inoltre che, ai sensi dell'articolo 147 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, la Provincia metterà a disposizione della Comunità le necessarie unità di personale appositamente formato per lo svolgimento dei compiti di supporto e di facilitazione nei processi di avvio della pianificazione territoriale e nell'attuazione della riforma istituzionale (c.d. "facilitatori");

8. di disporre che per l'esercizio delle proprie funzioni la Comunità dovrà avvalersi, per quanto disponibili, degli strumenti di sistema e di altri servizi disponibili all'interno del sistema

pubblico provinciale, in ottemperanza anche delle direttive provinciali approvate con le deliberazioni n. 2559 del 2009 e n. 656 e 657 del 2010;

9. di disporre che per l'esercizio delle funzioni, ivi comprese quelle trasferite, alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri sia assegnato, nel rispetto dei criteri definiti con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2560 di data 23 ottobre 2009 e n. 477 di data 5 marzo 2010, nonché con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011, approvato con intesa n. 4 del 29 ottobre 2010, e previa intesa con il Consiglio delle autonomie, un ammontare di risorse quantificato:

a) per la gestione corrente di bilancio, avendo a riferimento:

1. le risorse assegnate sui fondi di cui alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori), corrispondenti, tenuto conto di quanto disposto alla lettera C punto 1 del primo piano di riparto, alle risorse dell'anno 2010 incrementate in misura pari al costo medio del personale del quale è previsto il trasferimento dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol e dalla Comunità della Vallagarina alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri. Conseguentemente si provvede alla decurtazione di pari importo degli analoghi trasferimenti diretti alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol e alla Comunità della Vallagarina. Per l'anno 2011 l'assegnazione alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri è pertanto rideterminata in Euro 300.742,00.
2. per le attività in materia socio-assistenziale le relative risorse, che corrispondono alla spesa sostenuta nel 2010 dal corrispondente comprensorio/comunità per i comuni di rispettivo riferimento in relazione alle attività gestite in regime di delega incrementata dagli ulteriori costi per la messa a regime di nuove attività autorizzate nel 2010, sono trasferite, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 556 del 25 marzo 2011, alle comunità che a tale data gestivano le competenze socio-assistenziali per il territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
3. per le attività in materia di diritto allo studio una quota di risorse pari alla spesa sostenuta nel 2010 dal corrispondente comprensorio/comunità con riferimento al territorio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, ferma restando la possibilità, nei limiti delle disponibilità dei relativi capitoli di bilancio provinciale, di un'eventuale ulteriore assegnazione per la copertura della spesa connessa agli interventi "assegni di studio" e "facilitazioni di viaggio" nel caso in cui vi sia un incremento significativo di domande per il suddetto territorio rispetto a quanto avvenuto nel 2010;
4. una quota determinata sulla base di criteri e parametri oggettivi, per i maggiori oneri derivanti dalle funzioni direttamente attribuite alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri da specifiche leggi di settore;
5. una quota determinata in base a criteri che saranno fissati con deliberazione della Giunta provinciale, connessa all'obiettivo di uniformità delle prestazioni su tutto il territorio provinciale e di standardizzazione dei costi;

b) per la gestione degli investimenti con riferimento alla quota di risorse determinata sulla base di quanto stabilito dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2011;

c) per quanto riguarda specificatamente le funzioni relative all'edilizia abitativa le relative risorse sono definite in relazione ai provvedimenti della Giunta provinciale di attuazione delle disposizioni in materia;

10. di rinviare la definizione dei rapporti patrimoniali tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol e la Comunità della Vallagarina al successivo apposito piano di riparto che verrà approvato dalla Giunta provinciale in accordo con le comunità interessate;

11. di dare atto che, per quanto riguarda i beni mobili e immobili compresi nel piano di riparto definitivo che sarà approvato dalla Giunta provinciale in accordo con le comunità interessate ai sensi del punto 11), la titolarità sarà trasferita alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri sulla base delle apposite schede ricognitive redatte dalle comunità di precedente titolarità e che dette schede, che contengono gli elementi identificativi di ciascun bene, costituiranno titolo per l'intavolazione e le relative volture catastali e per qualsiasi atto di trascrizione nei pubblici registri, sulla base dell'articolo 42, commi 1 e 2 della legge provinciale n. 3 del 2006;

12. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi della legge 1034/1971 e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

13 di disporre che il presente decreto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige e che dello stesso sia data comunicazione agli enti interessati;

EG - MC

IL PRESIDENTE
f.to Lorenzo Dellai